Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Sabato, 22 settembre 1934 - Anno XII** **Numero 223**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1484.
Istituzione di un Regio vice consolato in Magallanes.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Visto il Nostro decreto 17 novembre 1932, n. 1575;
Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito un Nostro vice consolato in Magallanes alle dipendenze del Nostro consolato generale in Valparaiso.

Il presente decreto avrà effetto dal 15 giugno 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1485.
Estensione alle Colonie delle norme sulla tutela del risparmio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;
Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, concernente l'ordinamento organico per la Eritrea e la Somalia;
Visto il R. decreto 23 febbraio 1913, n. 156, che regola l'esercizio delle operazioni bancarie in Libia per parte di società commerciali;
Visto il R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, che approva il testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di 1ª categoria;
Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, relativo alla competenza dei Ministeri dell'agricoltura e delle finanze in materia d'istituti di credito;
Visto il R. decreto 6 febbraio 1931, n. 225, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico stesso;
Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, riguardante i provvedimenti per la tutela del risparmio;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che ne detta le norme regolamentari;
Ritenuta la necessità di applicare nelle Colonie le predette disposizioni per la tutela del risparmio opportunamente modificate, e le norme sull'ordinamento delle Casse di risparmio in quanto applicabili;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, sono estese alla Tripolitania, alla Cirenaica, all'Eritrea e alla Somalia con le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le Aziende di credito operanti nelle Colonie, sia direttamente sia a mezzo di sedi e filiali, e limitatamente all'azione da esse svolta in Colonia, i provvedimenti attribuiti alla competenza del Ministro per le finanze dai Regi decreti-legge di cui al precedente art. 1 sono devoluti alla competenza del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze e ove sia previsto nei decreti stessi anche con quello per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

Le Aziende di credito di cui al precedente art. 2 devono essere inscritte all'apposito albo istituito presso il Ministero delle finanze pel tramite del Ministero delle colonie, con le norme e modalità indicate nei Regi decreti-legge di cui all'art. 1.

Art. 4.

Per le Casse di risparmio operanti nelle Colonie, i provvedimenti attribuiti nel territorio del Regno alla competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sono devolute alla competenza del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed ove sia previsto dal testo unico approvato con il R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, anche con quello per le finanze, tranne per quanto si riferisce alle sanzioni contemplate dal testo unico medesimo, la cui applicazione è riservata al Ministero delle colonie.

Art. 5.

Per le Aziende di credito di nuova creazione che intendano esplicare la loro attività esclusivamente nelle Colonie, il capitale minimo versato col quale debbono costituirsi è stabilito in:

L. 10.000.000 per quelle operanti in più Colonie;
L. 3.000.000 per quelle operanti in una sola Colonia;
L. 300.000 se si tratti di società cooperative di credito a responsabilità limitata (banche popolari) che esplichino la loro attività nell'ambito di una sola Colonia. In caso di più larga espansione tali società dovranno uniformarsi a quanto è prescritto per le società di credito ordinario.

Per le ditte bancarie che appartengano a persone singole o che si costituiscano in forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice, si applicano le stesse norme dettate per le società di credito ordinario.

Per la costituzione di nuove Casse di risparmio è sufficiente il fondo di dotazione di un milione giusta quanto è previsto nell'art. 4 del precitato testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di 1ª categoria.

Art. 6.

La filiale dell'Istituto di emissione del capoluogo della Provincia, richiamata nei Regi decreti-legge di cui all'articolo 1, deve intendersi per le Colonie la filiale dell'Istituto di emissione del capoluogo della Colonia.

Art. 7.

Quando l'Istituto di emissione rilevi che taluna delle norme contenute nei Regi decreti-legge di cui all'art. 1 sia stata violata ne darà comunicazione al Ministro per le colonie e al Ministro per le finanze, e, ove si tratti di Cassa di risparmio, anche al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1486.

Integrazione del R. decreto 25 gennaio 1925, n. 199, riguardante la facoltà di collocare fuori ruolo impiegati dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1925, n. 199, riguardante la facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, gli impiegati dell'Amministrazione della guerra;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 25 gennaio 1925, n. 199, è integrato nel senso che gli impiegati dell'Amministrazione della guerra di grado non superiore al sesto possono essere collocati fuori ruolo, con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e ferma l'osservanza dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, per prestare servizio anche presso la Lega Navale italiana, fermo rimanendo il collocamento fuori ruolo di un funzionario di grado quinto, disposto in data anteriore a quella del presente decreto, fino al richiamo in ruolo del funzionario stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Praduro e Sasso, addì 23 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1487.

Approvazione delle varianti al piano regolatore della città di Cuneo nella zona destinata a parco pubblico a levante del Viale degli Angeli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il vigente piano regolatore della città di Cuneo, con le relative norme di esecuzione, approvato con legge 26 giugno 1913, n. 807, e successive modificazioni;

Vista la domanda in data 20 novembre 1933 con la quale il comune di Cuneo chiede che siano approvate alcune varianti al piano stesso e le conseguenti modifiche al 1° comma dell'art. 15 delle norme sancite con la legge su citata 26 giugno 1913, n. 807;

Considerato che tali varianti consistenti nella riduzione della superficie del grandioso parco previsto nel piano ed est

del Viale degli Angeli, sono state suggerite dalle esigenze edilizie della zona, e dal fatto che la vita cittadina si è spostata verso la nuova stazione ferroviaria presso la quale è stato predisposto un grandioso parco su area di proprietà comunale;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le varianti al vigente piano regolatore di Cuneo, quali risultano dalla planimetria in iscala 1:2000, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e le seguenti modifiche del primo comma dell'art. 15 delle norme approvate con la legge 26 giugno 1913, n. 807, le quali modificazioni, adottate con la deliberazione podestarile in data 31 maggio 1933-XI, sono in questi termini:

« L'area ad est del Viale degli Angeli, segnata in verde ed estendentesi fino al piede della ripa, è destinata a parco pubblico e non è fabbricabile.

Il limite nord del parco è stabilito da una linea retta congiungente la facciata sud della Villa Cassin col Viale degli Angeli.

L'area costituente la Villa Cassin nella parte non vincolata dal piano, sarà fabbricabile ad edifici aventi non meno di tre piani fuori terra, ed una fronte verso le pubbliche vie non minore di metri venticinque.

Le aree libere dovranno essere chiuse con cancellate in ferro; parimenti mediante cancellate dovranno essere eseguite le suddivisioni interne del terreno quando comunque risultino visibili dalle pubbliche vie.

È soppresso il prolungamento oltre il Viale degli Angeli della Via Massimo d'Azeglio, nel tratto compreso tra il Viale stesso ed il Corso Cigliare (Corso Solaro) ».

Resta fermo il tempo stabilito per l'attuazione del piano con il R. decreto 1° marzo 1928, n. 612, e tutte le disposizioni della legge 26 giugno 1913, n. 807, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. 1488.

Modificazioni della misura dell'imposta di fabbricazione sulla margarina ed altri succedanei del burro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 971, che limita l'impiego della margarina e degli altri succedanei del burro negli usi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1123, che ha istituita una imposta di fabbricazione sui detti prodotti;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire un aumento della detta imposta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta sulla fabbricazione dei grassi vegetali ed animali (escluso lo strutto), nonchè delle loro miscele, anche se addizionati con burro naturale o con latte, sempre quando possano impiegarsi direttamente come succedanei del burro, istituita con il R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, viene stabilita nella misura di lire 3,50 il chilogramma.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. 1489.

Facoltà al Ministro per le finanze di stabilire nuovi divieti e limitazioni per l'esportazione di merci dal Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti restrittivi della esportazione delle merci per la migliore disciplina del consumo interno, anche in rapporto alle limitazioni di importazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste di stabilire la limitazione od il divieto di esportazione per altre merci oltre quelle elencate nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge indicato nell'articolo precedente, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto-legge.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo registro 351, *foglio* 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. **1490.**
Esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, convertito nella legge 22 giugno 1933, n. 852;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di esentare dal pagamento dei diritti di confine i residui della distillazione di oli minerali, aventi le caratteristiche prescritte per essere considerati come destinati alla combustione, occorrenti alle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I residui della distillazione degli oli minerali, classificabili sotto la voce 644 *a)* della tariffa generale dei dazi doganali, impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio *ad valorem* e da tassa di vendita, sotto osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. **1491.**
Modificazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente tassa di confine sugli oli di semi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, che stabilisce il regime fiscale degli oli di semi;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi ad adeguare la misura della imposta di fabbricazione degli oli di semi alle esigenze ed alle condizioni del mercato oleario nazionale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta interna di fabbricazione degli oli di semi e la corrispondente sovratassa di confine sono elevate a lire 120 per quintale.
Sugli oli di semi che, nel giorno di entrata in vigore del presente decreto, si troveranno giacenti in magazzini vincolati alla finanza, l'ammontare della imposta o sovratassa di fabbricazione, di cui sieno gravati, sarà aumentato di L. 55 per ogni quintale di prodotto.

Art. 2.

È data facoltà, fino al 31 dicembre 1935, al Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste, di variare la misura della imposta di fabbricazione sugli oli di semi e della corrispondente sovratassa di confine, in relazione alle mutate esigenze del mercato nazionale ed all'andamento dei prezzi degli oli di oliva.

Art. 3.

I decreti emanati in base al precedente articolo 2, ove non sia in essi diversamente stabilito, avranno effetto dal giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e saranno, a cura del Ministro per le finanze, comunicati al Parlamento.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. **1492**.
Modificazioni alle disposizioni sulle tare per l'olio di oliva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Viste le disposizioni sulle tare della tariffa stessa, modificate col R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 620, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1125;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di precisare quali recipienti contenenti olio di oliva destinato al consumo nel Regno possano beneficiare della tara legale ai fini della esatta applicazione del dazio previsto per il detto prodotto dalla tariffa sovraindicata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella delle tare legali, alla voce « olio di oliva », istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 620, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1125, è aggiunta la seguente nota: « Agli effetti dell'art. 2, secondo comma, delle disposizioni sulle tare, nel caso che la tara legale superi il peso effettivo dei recipienti nei quali è posto l'olio di oliva, sarà detratta dal peso lordo la tara effettiva ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. **1493**.
Nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Miele	Per essere confezionato in tavolette. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 settembre 1935).	Kg. 50	6 mesi
Carbone coke	Per la fabbricazione di carburo di calcio. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 settembre 1935).	Kg. 5000	6 mesi
Cannulle di legno di bosso e gomma segata in fogli a più colori	Per la fabbricazione di palloncini. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 settembre 1936).	illimitata	6 mesi

Art. 2.

È confermata, alle stesse condizioni e fino al 30 settembre 1936, la temporanea importazione già concessa in via provvisoria delle seguenti merci:

a) lastre di vetro (dei tipi speciali per automobili), avvisatori elettrici, amperometri, candele di accensione, nastri per ceppi-freno e dischi per frizione: per il completamento e la rifinitura delle automobili e degli autocarri (R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1858);

b) telai (châssis) di automobili: per essere carrozzati (R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1870).

Art. 3.

La temporanea importazione delle seguenti merci, già concessa per altre lavorazioni, è ulteriormente estesa come appresso:

a) ferro e acciaio comuni, laminati a caldo, in barre, o verghe greggie: per la fabbricazione di forche da fieno.

Quantità minima ammessa alla temporanea importazione: kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

b) spirito: per la fabbricazione di essenze per sciroppi e di estratti per profumi.

Quantità minima ammessa alla temporanea importazione: ettanidri 5.

Termine massimo per la riesportazione: sei mesi.

Art. 4.

Il quantitativo minimo dei tessuti di lino ammessi, in base al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla temporanea importazione per essere ricamati, è ridotto da 100 a 20 chilogrammi.

Art. 5

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. **1494.**

Restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione delle vetture automobili che si esportano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le vetture automobili complete per passeggeri e per i telai (châssis), completi di motore, e destinati ad autoveicoli per trasporto di persone, esportati direttamente e senza intermediari dal costruttore, è concessa, in via di esperimento, fino a tutto il 30 giugno 1935, la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera, impiegate nella fabbricazione di esse vetture e telai e per le quali non sia in atto previsto il beneficio della temporanea importazione.

Tale restituzione è stabilita nella misura globale di L. 1.50 per chilogramma di peso delle dette vetture automobili complete e dei detti telai (châssis) completi di motore.

Art. 2.

La restituzione di cui al precedente articolo è concessa anche alla esportazione, pure effettuata direttamente dal costruttore, delle parti di ricambio, finite e pronte per l'uso, delle vetture automobili suindicate, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

Con lo stesso decreto saranno stabilite anche le altre condizioni nonchè le modalità per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 21 *settembre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. **1495.**

Esenzione da dazio di confine del butil-xilene e dell'alcool butilico terziario per la fabbricazione del muschio-xilene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la fabbricazione in Paese del muschio-xilene;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il butil-xilene (voce ex 764) e l'alcool butilico terziario (voce ex 769) sono ammessi in esenzione dal dazio specifico e dal dazio sul valore in quanto destinati alla fabbricazione del muschio-xilene sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. **1496.**

Accettazione da parte dello Stato del legato di una raccolta di libri per la Biblioteca universitaria di Catania.

N. 1496. R. decreto 3 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettato il legato di una raccolta di libri disposto dal prof. Antonio Zocco Rosa a favore dello Stato e per esso alla Biblioteca universitaria di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. **1497.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Asilo infantile Francesco Gioli », in Fauglia.

N. 1497. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Asilo infantile Francesco Gioli », con sede in Fauglia, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 10 agosto 1934, n. **1498.**

Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano.

N. 1498. R. decreto 10 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, si provvede alla determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle seguenti Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano, in provincia di Pavia.

1. Chiesa parrocchiale della Beata Vergine di Campomorto, del comune di Siziano;
2. Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Siziano;
3. Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio in Torrevecchia Pia;
4. Chiesa parrocchiale dei S.S. Astanzio e Atanasio, di Viganzone in Torrevecchia Pia;
5. Chiesa parrocchiale dei S.S. Pietro e Paolo in Zibido al Lambro.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 23 agosto 1934.

Uso facoltativo della divisa per il rettore ed i professori della Regia università di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al rettore e ai professori di ruolo della Regia università di Macerata, di far uso, nelle cerimonie uffi-

ciali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*) da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Praduro e Sasso, addì 23 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1934 - Anno XII
Registro n. 18 Educazione nazionale, foglio n. 372.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del rettore e dei professori di ruolo della Regia università di Macerata.

Toga - di seta nera, lunga fino a 20 cm. dal suolo, maniche ampie.

Largo bavero di velluto turchino scendente fino sul davanti, ornato da un filetto d'oro, lineare per i professori, a greca per il rettore. Sotto la manica sinistra passa un cordone d'oro fissato con nodi alla parte anteriore e a quella posteriore della spalla.

Tocco - di seta nera, alto, terminante piatto, ornato di un filetto d'oro, lineare per i professori, a greca per il rettore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

(9699)

REGIO DECRETO 23 agosto 1934.
Messa in liquidazione della Mutua assicuratrice « Ermes », con sede in Genova, e nomina del Regio commissario liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, recante norme per il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;
Considerato che la Mututa assicuratrice fra proprietari ed esercenti automobili « Ermes », con sede in Genova, si trova in persistente stato di irregolare funzionamento e in stato di esercizio in contravvenzione alle disposizioni di legge e di regolamento;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Mutua assicuratrice fra proprietari ed esercenti automobili « Ermes », con sede in Genova, è posta in liquidazione e ne è nominato Regio commissario liquidatore il prof. comm. Ugo Rocco.

Art. 2.

Il commissario dovrà, entro il termine massimo di un mese, provvedere, secondo le norme indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 13 luglio 1933, alla stipulazione di apposita convenzione con altra impresa per il trasferimento a quest'ultima del portafoglio della Mutua assicuratrice fra proprietari ed esercenti automobili « Ermes ».

Art. 3.

Al Regio commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata, alla chiusura della liquidazione, con altro Nostro decreto su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Praduro e Sasso, addì 23 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(9700)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1934.
Riconoscimento di alcuni Fasci ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 12 giugno 1934-XII con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Perugia chiede che i sottoindicati Fasci siano riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta ai Fasci di: Agello, Ancarano, Annifo, Assisi, Avendita, Bagnaia, Bastia, Belfiore, Bettona, Bevagna, Borghetto del Lago, Branca, Bruna (Perugia), Bruna (Castel Ritaldi), Camerata di Todi, Campello sul Clitunno, Campi (Norcia), Cannara, Capocavallo, Capodacqua, Casa Castalda, Casalina, Cascia, Casemasce, Casenove, Castel del Piano, Castelleone, Castelluccio, Castel Ritaldi, Castiglione della Valle, Castiglione del Lago, Castiglion Fosco, Cecanibbi Pian di S. Martino, Cerqueto, Cerreto di Spoleto, Chiavano, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Civitella Benazzone, Colfiorito, Collazzone, Colle del Marchese, Colle-

pepe, Colle San Lorenzo, Collesecco, Colle Umberto I, Compignano, Corciano, Costacciaro, Costano, Doglio, Ellera Chiugiana, Foligno, Fontignano, Fossato di Vico, Fratta Todina, Fratticiola Selvatica, Gaifana, Giano nell'Umbria, Gioiella, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Ilci Cacciano, Isola Maggiore, Lama, Lerchi, Lippiano, Lisciano Niccone, Macchie di Castiglion del Lago, Maceratola, Magione, Mantignana, Marcellano, Marsciano, Massa Martana, Moiano, Montebello, Monte Castelli, Montecastello di Vibio, Montecorona, Monte del Lago, Montefalco, Montelaguardia, Monteleone di Spoleto, Montenero di Todi, Montepetriolo, Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Morcella, Morgnano, Mugnano, Nocera Umbra, Norcia, Ospedalicchio, Paciano, Padule, Pale, Panicale, Pantalla, Petrignano d'Assisi, Papiano, Parlesca, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Pianello, Piccione, Piedipaterno, Piegaro, Pietrafitta, Pila, Pistrino Fighille, Poggiodomo, Pomonte, Pontecentesimo, Ponte Felcino, Ponte Nuovo, Ponte Pattoli, Ponte Valleceppi, Pozzo, Preci, Preggio, Pretola, Peschiello, Quadro Cordigliano, Ramazzano, Ripa, Ripabianca, Salci, Sant'Anatolia di Narco, Sant'Angelo di Celle, Sant'Arcangelo, San Biagio della Valle, San Brizio, Sant'Egidio, Sant'Enea, Sant'Eraclio, San Feliciano, San Giacomo di Spoleto, San Giovanni Profiamma, San Giovanni Spoleto, San Giustino, San Marco, Santa Maria degli Angeli, San Mariano, San Martino in Campo, San Nicolò di Celle, San Secondo, San Valentino, Saragano e Ceralto, Scafali, Scheggia, Scheggino, Scopoli, Selci, Sellano, Sigillo, Solfagnano, Solomeo, Spello, Spina, Spoleto, Strettura, Tavernelle, Todi, Torgiano, Trestina, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Upello, Valfabbrica, Valtopina, Verchiano, Vescia, Villanova, Villastrada, Pietralunga, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei loro fini.

Gli atti e contratti stipulati dai Fasci predetti sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1934 - Anno XII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 318. — ELIA.

(9701)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1934.

Scioglimento dell'Amministrazione della Federazione provinciale delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione per la provincia di Cuneo, con sede in Alba, e nomina dell'amministratore provvisorio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e 21 ottobre 1923, n. 2479, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 19 marzo 1925 con cui fu riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dei citati decreti-legge, la Federazione provinciale delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione per la provincia di Cuneo, con sede in Alba;

Considerato che la Federazione predetta si trova in stato di irregolare funzionamento e di persistente inosservanza delle disposizioni vigenti;

Decreta:

L'Amministrazione della Federazione provinciale delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione per la provincia di Cuneo, con sede in Alba, è sciolta.

L'ing. Comotti Carlo è nominato amministratore provvisorio della predetta Federazione per un periodo di tre mesi con l'incarico di procedere al riordinamento della Federazione stessa in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290.

Roma, addì 5 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro:* ASQUINI.

(9702)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3162-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Dante di Carlo, nato a Trieste il 23 settembre 1885 e residente a Trieste, via P. Revoltella, 11, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Emma Battigelli di Giuseppe, nata il 12 luglio 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5171)

N. 11419-3163-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bandeu vedova Giuseppina di Giuseppe nata Olivo, nata a Gorizia il 22 marzo 1880 e residente a Trieste, via S. Servolo, 3, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Dolores fu Emilio, nata il 19 dicembre 1913, figlia;
2. Giuseppe fu Emilio, nato il 23 maggio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5172)

N. 11419-3165-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandl Andrea fu Antonio, nato a Trieste il 22 dicembre 1864 e residente a Trieste, via Udine n. 47, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Mikelcic fu Giovanni, nata il 20 maggio 1864, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5174)

N. 11419-3166-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandel Antonio fu Pietro, nato a Trieste il 1° novembre 1871 e residente a Trieste, via E. Toti, 2, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Assunta di Antonio, nata il 18 agosto 1902, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5175)

N. 11419-3169-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandel Aurelio di Giacomo, nato a Trieste il 26 maggio 1884 e residente a Trieste, Roiano Scala Santa, 172, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Giovanna Cerych di Giovanni, nata il 18 marzo 1892, moglie;
2. Vittoria di Aurelio, nata il 3 dicembre 1911, figlia;
3. Aurelio di Aurelio, nato il 20 marzo 1915, figlio;
4. Felice di Aurelio, nato il 5 ottobre 1916, figlio;
5. Giacomo di Aurelio, nato il 18 ottobre 1918, figlio;
6. Giulio di Aurelio, nato il 19 agosto 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5178)

N. 11419-3171-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bandelj Angela fu Michele, nata a Rifembergo il 25 gennaio 1909 e residente a Trieste, via Ferriera, 28, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del

citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5180)

N. 11419-3172-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Antonio di Martino, nato a Comeno il 10 aprile 1877 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inferiore, 192, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Francesca Vranissa di Martino, nata l'8 agosto 1873, seconda moglie;
2. Giuseppina di Antonio, nata il 19 febbraio 1909, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 9 febbraio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5181)

N. 11419-94.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Giuseppina Novak fu Giovanni in Ravbar, nata a Storie (Sesana) il 24 febbraio 1853 e residente a Vercogliano, 43, è restituito nella forma italiana di « Novi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5063)

N. 11419-95.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raffaele Pirc fu Giuseppe, nato a Voiscizza il 14 ottobre 1882 e residente a Vercogliano, 43, è restituito nella forma italiana di « Pieri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Pirc fu Giuseppe, nata l'8 dicembre 1885, moglie;
2. Maria di Raffaele, nata il 20 marzo 1911, figlia;
3. Raffaele di Raffaele, nato il 16 settembre 1912, figlio;
4. Miroslao di Raffaele, nato il 3 agosto 1914, figlio;
5. Emilia di Raffaele, nata il 12 aprile 1916, figlia;
6. Giustina di Raffaele, nata il 2 novembre 1922, figlia;
7. Anna di Raffaele, nata il 19 aprile 1926, figlia;
8. Stanislao di Raffaele, nato il 28 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5064)

N. 11419-97.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Francesca Puric fu Francesco, nata a Rupingrande il 5 agosto 1863 e residente a Rupingrande, 25, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5066)

N. 11419-98.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Maria Puric fu Antonio in Skabar, nata a Rupingrande il 9 luglio 1887 e residente a Rupingrande, n. 32, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5067)

N. 11419-99.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Anna Puric fu Giovanni ved. Skabar, nata a Rupingrande il 28 luglio 1881 e residente a Rupingrande, 41, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5068)

N. 11419-100.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Giuseppina Puric fu Giuseppe in Skabar, nata a Rupingrande il 31 ottobre 1874 e residente a Rupingrande, 72, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5069)

N. 11419-9200.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Valeriano Vlach fu Francesco, nato a Trieste il 25 dicembre 1883 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 66, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valeriano Vlach è ridotto in « Valli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Italia Vlach nata Sternitz di Francesco, nata il 13 aprile 1891, moglie;
2. Bruna di Valeriano, nata il 18 marzo 1914, figlia;
3. Giordano di Valeriano, nato il 23 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(5070)

N. 11419-44.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Grahor fu Simone, nato a Rupingrande il 30 gennaio 1861 e residente a Rupingrande, 12, è restituito nella forma italiana di « Gracchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Lazar fu Giuseppe, nata l'8 dicembre 1859, moglie;
2. Carolina di Giuseppe, nata il 22 marzo 1901, figlia;
3. Flora di Carolina, nata il 25 giugno 1926, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5071)

N. prot. 11419-5301

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Stenovec fu Giorgio, nato a S. Giorgio del Cragno il 4 settembre 1877 e residente a Trieste (via Ferriera n. 37), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Steno »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Stenovec è ridotto in « Steno ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giovanna Tenze in Stenovec di Lorenzo, nata il 18 giugno 1877, moglie;
2. Bruno di Giovanni, nato il 17 aprile 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. VI del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. IV e V del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5220)

N. prot. 11419-15099

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Varkounig fu Antonio, nato a Trieste il 17 gennaio 1907 e residente a Trieste (via Ghiaccera n. 11), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varconi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Varkounig è ridotto in « Varconi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. VI del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. IV e V del decreto stesso.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(522)

N. prot. 11419-14000

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Babarovich fu Riccardo, nato a Trieste il 2 ottobre 1886 e residente a Trieste (via Giulia n. 22-IV), e diretta ad attenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barbaro ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Babarovich è ridotto in « Barbaro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Tosca, nata Küne fu Paolo, nata il 10 febbraio 1895, moglie;
2. Tosca di Giovanni, nata il 7 settembre 1917, figlia;
3. Melita di Giovanni, nata il 6 giugno 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. VI del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. IV e V del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5222)

N. prot. 11419-14696

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Carolina Lah fu Giuseppina, nata a Trieste l'8 febbraio 1884, e residente a Trieste (via Media n. 44), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lacci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Carolina Lah è ridotto in « Lacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. VI del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. IV e V del decreto stesso.

Trieste, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5223)

N. 11419-4 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Antoncic di Valentino, nato a Villabassa il 17 dicembre 1886 e residente a Villabassa n. 10, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Marinsek in Antoncic, nata l'11 maggio 1893, moglie;
2. Stefania di Giuseppe, nata il 7 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5227)

N. 11419-4-11 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giovanna Marinsek in Antoncic, nata a Landolo l'11 maggio 1893 e residente a Villabassa n. 10, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Il cognome Marini viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

Eduardo di Giovanna, nato il 5 settembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5228)

N. 11419-2 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncic Andrea di Giovanni, nato a Senosecchia il 21 ottobre 1872 e residente a Senosecchia n. 91, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 196.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 settembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.55
Inghilterra (Sterlina)	57.81
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.748
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.85
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.585
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.935
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.87
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.15
Id. 3,50 % (1902)	85.625
Id. 3 % lordo	66.50
Prestito Conversione 3,50 %	87.90
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.35
Id. id. id. 1940	107.275
Id. id. id. 1941	107.45
Id. id. id. 1943	101.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.05

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 30 agosto 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor José Ricca, console onorario del Paraguay a Torino.

(9679)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale nazionale denominata « Cesarea ».

Con decreto del Ministero dell'interno n. 193 del 20 luglio 1934-XII, il sig. Bocchini Federico fu Angelo è autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bibita sotto il nome di « Cesarea » l'acqua minerale nazionale che sgorga dalla sorgente « alla Fellonica » sita in Longiano e di cui egli ne è concessionario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma e colore comunemente in uso per le acque minerali e chiuse con tappo a corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette in carta bianca a caratteri rossi delle dimensioni di mm. 270×135. Ogni etichetta è delimitata da una inquadratura rettangolare, mediante una cornice e fregi verdi da cui partono due detti che dividono lo spazio interno, nel senso dell'altezza, in tre spazi rettangolari.

Nello spazio di sinistra si osserva dall'alto al basso la parola « digestiva » poi i risultati dell'analisi chimica, inquadrati da una piccola cornice verde di mm. 64×95, in basso la dicitura « località Fellonica ». Nello spazio centrale è inserita la riproduzione in colore verde di un quadro raffigurante il passaggio del Rubicone da parte dell'esercito romano con le seguenti diciture: « Acqua minerale naturale Cesarea » in alto, e in basso « Sorgente al Rubicone ».

Nello spazio di destra, avente le stesse caratteristiche di quello di sinistra, si osservano dall'alto in basso: la dicitura « diuretica », poi i risultati dell'analisi microbiologica, gli estremi del decreto di autorizzazione ministeriale, infine la località dove sorge l'acqua « Longiano-Forlì »; il tutto conforme all'esemplare alligato al decreto.

(9711)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale di « Longon » in provincia di Treviso.

Con R. decreto 27 luglio 1934, n. 5536, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto successivo, registro 17, foglio 232, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale di « Longon », con sede in Asolo, provincia di Treviso.

La costituzione di detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 116.35.55 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Asolo il 12 marzo 1933.

(9709)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di « Terres » in provincia di Trento.

Con R. decreto 27 luglio 1934, n. 5599, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto successivo, registro n. 17, foglio n. 233, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di « Terres », con sede in Flavon, in provincia di Trento.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 112 ditte, con un comprensorio di ettari 126.66.19, è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Terres l'11 marzo 1934.

(9710)

Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione della Roggia di S. Bartolomeo (Novara).

Con decreto Ministeriale 14 settembre 1934-XII è stato approvato, con le modifiche contenute del decreto stesso, lo statuto del Consorzio d'irrigazione della Roggia di San Bartolomeo, con sede nel comune di Villadossola (Novara).

(9677)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli.

Con R. decreto 10 agosto 1934-XII, il termine assegnato ai poteri conferiti al signor comm. dott. Luigi Aperlo quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Napoli, è stato prorogato al 31 gennaio 1935.

(9690)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Napoli.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto 31 agosto 1934-XII, n. 3866, della Direzione marittima di Napoli, i pesatori iscritti nei ruoli dei lavoratori portuali di Napoli sono stati raggruppati nella Compagnia portuale di nuova istituzione denominata « Compagnia pesatori del porto ».

(9678)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al bando di concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso di vice questura nel quartiere Aventino in Roma.

Il termine utile per la presentazione dei progetti per l'edificio ad uso di vice questura nel quartiere Aventino in Roma, fissato dall'art. 5 del bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'8 giugno 1934-XII, è prorogato fino al 17 novembre 1934-XIII.

Roma, addì 15 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: OREGLIA.

(9713)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.